

#BeDigital STUDIO DIGITALE



selda

software partner  TeamSystem®

Le tue priorità orientano il nostro lavoro.
Aumentare la fedeltà dei tuoi clienti, snellire e velocizzare i processi dello studio e far crescere il tuo business sono le linee guida della nostra offerta digitale.

Ogni soluzione è un piccolo tassello della tua evoluzione digitale come professionista.

- **Strumenti di collaborazione online**
per fidelizzare i tuoi clienti
- **Processi digitali**
per farti lavorare in modo più rapido e produttivo
- **Siti web professionali**
per rafforzare la tua reputazione e farti trovare online

#BeDigital STUDIO DIGITALE

Ogni soluzione è un piccolo tassello dell'evoluzione dell'azienda verso il mondo digitale nei rapporti interni e verso il mercato.



Collaborazione online con i clienti

■ Fatturazione Elettronica P.A. - B2B

Risolvi completamente il problema delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni. Stiamo lavorando per farti gestire elettronicamente tutte le fatture verso i clienti, anche quelle fra privati, non appena entreranno in vigore.
www.teamssystem.com/FEPA

■ Fatture in Cloud

Per clienti artigiani e micro-imprese. Acquisisci in automatico le fatture emesse, segui i clienti giorno per giorno e comunichi con loro attraverso un servizio di messaggistica dedicato.

■ LYNFA Service

Per aziende clienti più strutturate. Collabori in modo più completo con i tuoi clienti perché li fai accedere al sistema dello studio per svolgere le attività contabili e amministrative.



Processi Digitali

■ Conservazione Cloud

Conservi in digitale tutti i tuoi documenti e risparmi tempo e denaro. Non devi più preoccuparti di nulla, pensiamo a tutto noi!
www.teamssystem.com/conservazione

■ Movimenti Bancari

Importi gli estratti conto, fai le riconciliazioni contabili e registri ogni movimento mancante direttamente sul gestionale, in automatico e senza attività manuali. Semplice, rapido, senza errori.
www.teamssystem.com/movimenti-bancari



Reputazione sul web

■ Il sito del professionista

Una vetrina completa ma semplice da personalizzare, sviluppata con il nostro partner tecnologico Oxatis. Così ti fai trovare dai tuoi futuri clienti e rafforzi la tua reputazione.



TeamSystem
Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502
www.teamssystem.com



Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia

Certified Software Partner

selda
informatica professionale

SELDA srl
C.so Montevideo, 15 - 16043 Chiavari GE
Tel. 0185 59081 - Fax 0185 590849
info@seldainformatica.com
www.seldainformatica.com

MODELLO 730/2017

Conferme e Novità

Venerdì 7 aprile 2017
Auditorium San Francesco - Chiavari
CHIAVARI - GE

relatore:

Dott. Antonio Zappi

Esperto Fiscale – Pubblicista del Gruppo "Il Sole 24 ore"



*In collaborazione con l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Genova*

Novità

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:

- **Premi di risultato** – da quest'anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C - rigo C4);
- **Regime speciale per i lavoratori impatriati** – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia connesso alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- **Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
- **Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- **School bonus** – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- **Credito d'imposta per videosorveglianza** – è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- **Detrazione spese arredo immobili giovani coppie** – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;


Novità

- **Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale** – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- **Detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B** – a chi nel 2016 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016;
- **Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto** – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- **Otto per mille all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- **Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale** – da quest'anno è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

Slide 3

MOD. 730/2017


**FAMILIARI A
CARICO**



MOD. 730/2017

QUADRO A

STRUTTURA DEL QUADRO A



Slide 9

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta in questo modo i redditi dominicale e agrario :

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento,

Il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione NON si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".


Slide 10

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

- **AGROENERGIE**
- La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del D.L. 24/4/2014, n. 66, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel quadro A.
- Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello Unico PF.

Slide 11


CASI PARTICOLARI (COLONNA 7)



Slide 12

MOD. 730/2017

QUADRO B



QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'anno 2016, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (una per categoria C2/C6/C7), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente risulta dovuta l'Imu per il 2016 e pertanto non sono dovute Irpef e addizionali per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso").


In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Slide 15

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI



RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE



Slide 16



CODICE 1: ABITAZIONE PRINCIPALE

"Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente"

QUADRO B

MODELLO 730-3 (rigo 3)

RENDITA CATASTALE

RENDITA CATASTALE
RIVALUTATA

Un soggetto possiede a titolo di proprietà, al 100% e per l'intero anno, un immobile adibito ad abitazione principale con rendita catastale pari ad euro 1.000,20.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	UTILIZZO	3	POSSESSO	4	CODICE	5	CANONE DI LOCAZIONE	6	CASI
				GIORNI	%		CATEG.				PARTICOLARI
B1	1.000,20	1		365	100						



ESEMPIO

730/3

SI' IRPEF ED ADD.LI = NO IMU

Slide 17

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 10, comma 3 BIS TUIR

"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare."

DIMORA DEL PROPRIETARIO O DEI SUOI FAMILIARI



NB ANZIANI E DISABILI NON LOCANTI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

Slide 18

CODICE 5: PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE



Unità immobiliari di cui all'articolo 817 c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate e utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale

QUADRO B

MODELLO 730-3 (rigo 3)

RENDITA CATASTALE

RENDITA CATASTALE
RIVALUTATA

Un contribuente possiede un immobile, pertinenza dell'abitazione principale (garage), al 100% e per l'intero anno, con rendita catastale pari ad euro 199,90.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CODICE CATEGORIA	CANONE DI LOCAZIONE	DATI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (percentuale su rendita catastale)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	DATI PARTICOLARI (BUL)	
B1	200,00	5	365	100							



ESEMPIO

730/3

SI' IRPEF ED ADD.LI = NO IMU ?

Slide 19

CODICE 2: UNITÀ IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE

Unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale (o comodato a non familiari)

QUADRO B

MODELLO 730-3 (rigo 3)

RENDITA CATASTALE

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA
aumentata di un terzo

Un soggetto possiede un immobile a disposizione al 100% e per l'intero anno, con rendita catastale pari ad euro 1.000,10.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CODICE CATEGORIA	CANONE DI LOCAZIONE	DATI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (percentuale su rendita catastale)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	DATI PARTICOLARI (BUL)	
B1	1.000,00	2	365	100							



ESEMPIO

NO IRPEF ED ADD.LI = SI' IMU

Slide 20

COL. 5 : CODICE CANONE

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- *1* 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
- *2* 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- *3* 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- *4* 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	10	11	12
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (aliquota immobiliare) (leg. precedente)	CODICE COMUNE	CECOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI (alt.)	
B1	,00				,00		<input type="checkbox"/>				

Slide 21

CODICI 3-4-8: FABBRICATI LOCATI

CANONE DERIVANTE
DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

meno

SPESE CONDOMINIALI
(eventualmente comprese)

meno

DEDUZIONE FORFETTARIA 5% (25%, ovvero 35%)

uguale

REDDITO EFFETTIVO


NB

Indipendentemente
dall'effettiva percezione
del canone

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	10	11	12
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (aliquota immobiliare) (leg. precedente)	CODICE COMUNE	CECOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI (alt.)	
B1	,00				,00		<input type="checkbox"/>				


Slide 22

**CODICE 3: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME
NON LEGALE DEL CANONE**



Slide 23

**CODICE 4: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME
LEGALE DEL CANONE (equo canone)**



Slide 24

CODICE 8: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA A CANONE CONVENZIONATO

Legge n. 431/98

ha introdotto

**AGEVOLAZIONI
LOCATORE**

Contratti
convenzionali

**AGEVOLAZIONI
INQUILINO**

**REDDITO EFFETTIVO O
RENDITA RIDOTTI DEL 30%**

DETRAZIONE D'IMPOSTA
euro 495,80 o 247,90

QUADRO B

Col. 1

Col. 6

**RENDITA
CATASTALE**

**REDDITO
EFFETTIVO**

MODELLO 730-3 (rigo 3)

**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA
(ridotta del 30%) ovvero REDDITO
EFFETTIVO (ridotto del 30%)**

Se cedolare secca : aliq. 10%

Slide 25

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE											
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA			ESTREMITÀ DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori 30 gg.	Anno di presentazione dichiarazione IC/IRLU	Stato di emergenza
		1	2	3	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO					
B11											
B12											

Slide 26

CODICE 9: UNITÀ IMMOBILIARE CHE NON RIENTRA NEI CASI INDICATI DA 1 A 17

QUADRO B

MODELLO 730-3 (riga 3)

RENDITA CATASTALE

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA



ESEMPIO - Unità immobiliare priva di allacciamento

il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO	GIORNI	%	CODICE CATEGORIA	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE	CODICE COMUNE	CECILENZA	CASI PARTICOLARI
B1	1.000,00	9	365	100							

Slide 27

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
 - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

Slide 28

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

'12' se:

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.

In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza** (vedi istruzioni al codice '8').

In questo caso oltre alla casella di colonna 11 "Cedolare secca" barrata deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Slide 29

COL. 11 : CEDOLARE SECCA

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	POSSESSO	CODICE COMUNALE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	CODICE COMUNALE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI (IMU)
B1										<input type="checkbox"/>	

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative - Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

Slide 30

COL. 12 : CASI IMU



QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	UTILIZZO	POSSESSO		3	CODICE COMUNALE	4	CANONE DI LOCAZIONE	5	CASI PARTICOLARI
				GIORNI	%						
B1	.00								.00		<input type="checkbox"/>

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2015, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2015, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Slide 31

MOD. 730/2017

QUADRO C

SEZIONE I, QUADRO C: COMPILAZIONE

- 1 - se pensione
- 2 - per redditi di lavoro dipendente
- 3 - per compensi di LSU percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età pensionabile
- 4 - redditi transfrontalieri

Casi particolari

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
C1		C2		C3		C4		C5	
Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente	Periodo di lavoro dipendente
Somme per ogni risultato									
Totale									
Periodo di lavoro dipendente - giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2017)									

Se contratto di lavoro:
1. A tempo indeterminato;
2. A tempo determinato

Punto 1 CU

periodo di lavoro in giorni

periodo di pensione in giorni

Slide 33

ALTRE SEZIONI - QUADRO C

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE									
C6		C7		C8		C9		C10	
Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge	Assegno del coniuge
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF									
C11		C12		C13		C14		C15	
RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF	RITENUTE IRPEF
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
C16		C17		C18		C19		C20	
RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO	RITENUTE ACCONTO
SEZIONE V - BONUS IRPEF									
C21		C22		C23		C24		C25	
BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF	BONUS IRPEF
SEZIONE VI - ALTRI DATI									
C26		C27		C28		C29		C30	
REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL	REDDITO AL NETTO DEL


NESSUNA PARTICOLARE NOVITA'

Slide 34

MOD. 730/2017

**RIGO C4 -
PREMI
RISULTATO**

LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (anche tempo determinato)



Somme per premi di risultato							
C4	Tipologia limite	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
		,00	,00	,00	,00		

QUADRO C, Sez. V: Bonus IRPEF

SEZIONE V - Bonus IRPEF							
C14	CODICE BONUS (punto 391 QU.2017)	BONUS EROGATO (punto 392 QU.2017)	2	TIPOLOGIA ESENZIONE	3	PARTE REDDITO ESENTE	4
			,00				QUOTA TFR
							,00

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorrono l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2016.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.

Slide 37

MOD. 730/2017

QUADRO E

ONERI DETRAIBILI AL 19%

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	29	Spese veterinarie	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dei soggetti non udenti sordi	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funerali	"	34	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	35	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (goleisti, piscine e altre strutture sportive)	"	36	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	37	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	38	Altre spese detraibili	"
29	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			

Slide 39

ONERI DETRAIBILI AL 26%

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E10	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

QUADRO "E"

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%

Spese patologie esenti		Spese sanitarie		Numeri rate	
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateizzazione (percentuale canone)	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			E8	ALTRE SPESE
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'			E9	ALTRE SPESE
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			E10	ALTRE SPESE
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1	Costo attività leasing	2	Numero anni
				3	Importo canone di leasing
				4	Prezzo di riscatto

Slide 40


Spese sanitarie

NOZIONI GENERALI - SPESE SANITARIE

- ✓ La detrazione spetta, in via generale, a chi è intestato il documento;
- ✓ Figli -
 - ✓ Se è intestato ad uno solo dei genitori spetta interamente allo stesso;
 - ✓ Se è intestato al figlio, al 50%
 - ✓ salvo diversa ripartizione annotabile in percentuale sulla ricevuta (non correlata alla % detrazione per carichi di famiglia).

SPESE SANITARIE: RIGO E1

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
		1	2	Rateazione (barrare la risposta)	3




- ✓ medicinali
- ✓ prestazioni rese da medico generico
- ✓ cure termali e cure omeopatiche
- ✓ degenze non collegate ad interventi chirurgici
- ✓ differenze di classe per n° stanze o bagno in camera
- ✓ spese di assistenza specifica



- analisi - esami - terapie
- prestazioni specialistiche
- protesi (acquisto/affitto)
- acquisto e affitto attrezzature sanitarie
- chirurgiche (degengze, cure, medicinali connessi all'intervento)

Slide 43

SPESE SANITARIE



Slide 44

SPESE SANITARIE: RIGO E2

E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	la casella)	<input type="text"/>	,00
-----------	---	-------------	----------------------	-----



ATTENZIONE!
La compilazione dei righi E1 ed E2 è strettamente connessa.

Slide 45

SPESE SANITARIE PER DISABILITA': RIGO E3

E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	<input type="text"/>	,00
-----------	---	----------------------	-----



Slide 46

CONNESSIONI TRA I RIGHI E1, E2 ED E3

RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

	Spese patologiche esenti	Spese sanitarie
E1	SPESE SANITARIE	1
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	2
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	3

E1 + E2 + E3

.....► al lordo franchigia

Spese sanitarie > euro 15.493,71

Spese sanitarie ≤ euro 15.493,71

Rateizzazione in 4 quote annuali di pari importo

Detrazione in unica soluzione

Barratura casella + esposizione importo rateizzato mod. 730-3

NO barratura casella

Slide 47

VEICOLI PER DISABILITA': RIGO E4

	Numero rata
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'

Veicoli per portatori di handicap

agevolabile

Nei seguenti limiti

ACQUISTO

e

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

No rateizzazione


Una volta ogni 4 anni (salvo casi particolari)

Massimo € 18.075,99
facoltà rateizzazione in 4 quote

Non sono agevolabili le spese di ordinaria manutenzione (cambio olio, gomme..) e costi di esercizio (es. assicurazione, tagliandi..) del veicolo


Slide 48

ACQUISTO DI CANE GUIDA: RIGO E5



Slide 49

SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE: RIGO E6




Slide 50

Mutui

MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO AB. PRINCIPALE: RIGO E7

Quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente



RIGO E7: CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI DETRAIBILI

Per determinare la detraibilità degli interessi passivi è necessario effettuare il seguente rapporto:

$$\frac{\left(\text{Costo acquisto immobile} + \text{Oneri accessori acquisto e contratto mutuo} \right)}{\text{Importo dato a mutuo}} = \text{"D"}$$

$$\text{"D"} \times \left(\text{Interessi passivi 2016} + \text{Oneri contratto mutuo} \right) = \text{Interessi passivi detraibili}$$

Slide 53

ESEMPIO - Mutuo ipotecario rigo E7


Il Signor Verdi Giuseppe ha acquistato nell'anno un immobile da adibire ad abitazione principale (prezzo+imposte da rogito notarile euro 170.000,00). Ha stipulato un mutuo ipotecario (euro 220.000,00). Le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo sono pari a euro 1.100,00, per il contratto di compravendita dell'immobile sono pari a euro 3.400,00. Nel corso dell'anno ha pagato euro 2.050,00 a titolo di interessi passivi e euro 300,00 a titolo di oneri bancari.

Interessi passivi		Oneri bancari		Spese notarili contratto mutuo		Interessi potenziali
↑		↑		↑		↑
euro 2.050,00	+	euro 300,00	+	euro 1.100,00	=	euro 3.450,00


Interessi effettivi	
$\frac{170.000,00 + 3.400,00 + 1.100,00 + 300}{220.000,00} = 79,45\%$	$3.450,00 \times 79,45\% = 2.741,03$

Slide 54


REGIME DI DETRAIBILITÀ: NUOVA REGOLA (mutui stipulati dal 1° gennaio 2001)



VECCHIA REGOLA



Slide 55




Slide 56

RIGHI DA E8 A E10

E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA			,00
			vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA			,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA			,00

Slide 57

MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: CODICE 8



Limite alla detrazione




Max euro 2.065,83 ad intestatario

NB

E' necessario operare il rapporto illustrato nel rigo E7


Slide 58

MUTUI CONTRATTI NEL 97 PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: CODICE 9




Slide 59

MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE AB. PRINCIPALE: CODICE 10



Slide 60

CODICE 9/10: CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI



Slide 61

ESEMPIO - Mutuo ipotecario codice 10



Il Signor Rossi Mario ha contratto nel 2015 un mutuo per costruzione dell'abitazione principale per euro 100.000,00, corrispondendo a titolo di interessi passivi euro 2.500. Nel 2015 ha sostenuto spese per euro 50.000,00

Il contribuente nel 730/2016, rigo E10, ha indicato euro 2.500,00 a titolo di interessi passivi, beneficiando di una detrazione pari al 19% (euro 475,00).



Il Signor Rossi Mario conclude i lavori di costruzione nel 2016, corrispondendo all'impresa di costruzione euro 34.000,00. Nel 2016 ha corrisposto a titolo di interessi passivi euro 2.470,00.

Nel 2016, a fine lavori, è possibile calcolare l'esatto ammontare degli interessi detraibili, sommando le spese sostenute negli anni 2015 e 2016 e rapportandole al capitale a mutuo:

$$D = \frac{84.000,00}{100.000,00} = 0,84 = 84\%$$

Nel 2016, gli interessi passivi detraibili ammontano a: $2.470,00 \times 84\% = 2.074,80$
Vanno ricalcolati gli interessi detraibili 2015 (730/2016): $2.500 \times 84\% = 2.100,00$.

L'importo eccedente ($2.500,00 - 2.100,00 = 400,00$) portato indebitamente in detrazione, deve essere assoggettato a tassazione separata (Rigo D7, codice 4).

Slide 62

PRESTITI E MUTUI AGRARI: CODICE 11

DATA STIPULA



Non rilevante

limite alla
detrazione



Max somma del reddito
dominicale e agrario
rivalutati

Slide 63

SPESE ISTRUZIONE : CODICE 12



NOVITA'

LIMITE



Max euro 564

Se
sostenute



FINO SCUOLE
SUPERIORI

'12' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.


L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Slide 64

SPESE UNIVERSITA' : CODICE 13




13 per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Slide 65

SPESE FUNEBRI: CODICE 14



Slide 66

SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE: CODICE 15

- Casi di non autosufficienza negli atti vita quotidiana
- Certificazione medica
- Spetta anche per familiari (433 c.c.)
- Limite è per contribuente a prescindere da numero assistiti
- Da ripartire tra compartecipi che sostengono la spesa
- Occorre una ricevuta con codice fiscale di chi effettua il pagamento e gli estremi del familiare a cui è rivolto il servizio.



in misura non superiore
ad euro 2.100,00
e solo se reddito
complessivo < 40.000,00

ATTIVITA' SPORTIVE: CODICE 16

Spese sostenute nel 2016 per iscrizione ragazzi (da 5 a 18 anni) a strutture sportive dilettantistiche (DM 28/3/2007)

.....> Anche per ragazzi
fiscalmente a carico


limite alla detrazione



euro 210,00
* ogni figlio (CM
34/2008)

.....> Quietanza con
"precisi" estremi

Intestazione emittente (ASD o altro) - Causale (iscrizione / abbonamento)
Attività sportiva Importo pagato - Dati praticante e C.F. di chi ha pagato
Detraibili SOLO IMPORTI PAGATI PRIMA DELLA MAGGIORE ETÀ (CM 34/2008)



Slide 67

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE : CODICE 17

- Per acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (anche usufrutto - CM 34/2008)



in misura non superiore ad
euro 1000,00
da ripartire tra più
comproprietari in % di
proprietà

**codice
17**

CANONE DI LOCAZIONE PER UNIVERSITARI FUORI SEDE: CODICE 18

Spese sostenute nel 2016 per stipula o rinnovo di contratti L. 431/1998



Comune distante almeno 100
km. dalla residenza e fuori
provincia

Anche "limitrofo"
all'università

**codice
18**

Se contratto è intestato al genitore spetta a lui - Se intestato al figlio vale "principio di annotazione" (CM 34/E/2008)

limite alla detrazione



euro 2.633,00
(anche se vi sono
più figli
universitari)



Spetta anche per
familiari a carico
ed anche se
contratto è
intestato al
genitore (CM
34/E/2008)

Dal 2008 anche contratti di ospitalità pagati ad università e collegi universitari

Slide 68

ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10

VERSAMENTO

SOPPRESSO

(omissis...) →

**codice
19**

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc. →

importi non superiori a euro 2.065,83

**codice
20**

Erogazioni liberali a favore delle associazioni e SOCIETÀ sportive dilettantistiche

Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc. →

importi non superiori a euro 1.500,00

**codice
21**

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso

Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc. →

importi non superiori a euro 1.291,14

**codice
22**

Slide 69

ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc. →

Importi non superiori a euro 2.065,83

**codice
23**

Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La biennale di Venezia"

Versamenti "liberi" alle società di cultura →

Importi non superiori al 30% del reddito complessivo

**codice
24**

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

Detraibile l'intero importo (salvo limite 50% per euro 48.000,00 in caso di cumulo con agevolazione 36-50%) →

**codice
25**

Erogazioni liberali per attività artistiche e culturali

Detraibile l'intero importo →

**codice
26**

Slide 70

ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

Importi non superiori al 2% del reddito complessivo

codice 27

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

Importi non superiori al 2% del reddito complessivo (elevato al 30% con particolari condizioni)

codice 28

Spese veterinarie

Importo non superiore a euro 387,34 (franchigia euro 129)

codice 29

Spese per servizio di interpretariato

Detraibile l'intero importo

codice 30

Slide 71

ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici finalizzati ad innovazione, edilizia scolastica, ecc.

Detraibile l'intero importo con pagamento "tracciato"

codice 31

Contributi versati per riscatto anni laurea

codice 32

Esclusivamente se pagati per familiari a carico

Non iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria

Spese per frequenza degli asili nido

Max 632 euro per figlio

codice 33

Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Detraibile l'intero importo

codice 35


Altri oneri detraibili

Detraibile l'intero importo

codice 99

Slide 72

PREMI ASSICURATIVI: CODICE 36



Slide 73

PREMIO PER DISABILITA': COD. 38 - 39

³⁸ per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione.

³⁹ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

Slide 74

ALTRI ONERI DETRAIBILI 26%: RIGHI da E8 a E10

Erogazioni liberali a
favore delle ONLUS

fino a 30.000 euro annui

—————→ **codice 41**

41* per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "20" nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice "23") erogate nel 2016 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 41.

Slide 75

ALTRI ONERI DETRAIBILI 26%: RIGHI da E8 a E10

Erogazioni liberali in
denaro in favore dei
partiti e dei movimenti
politici

Tra 30 euro e 30mila euro annui

—————→ **codice 42**

42* per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

Slide 76

CANONI DI LEASING 19%: RIGO E14

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2016 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2016. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Slide 77

Oneri deducibili

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO					
E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Contributi per previdenza complementare			
		Dedotti dal reddito		Non dedotti dal reddito	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	2	1	2
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	1	2	1	2
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	1	2	1	2
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ	1	2	1	2
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1	2	1	2
E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	1	2	1	2
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	1	2	1	2
E29	FONDI IN SOGLIERO FINANZIARIO	1	2	1	2
E30	FAMILIARI A CARICO	1	2	1	2
FONDO PENSIONE NEGOCIALE DIPENDENTI PUBBLICI		Quote TFR			
		Dedotti dal reddito		Non dedotti dal reddito	
		1	2	1	2
E31	DEDETTI DAL REDDITO	1	2	1	2
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	1	2	1	2
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	1	2	1	2

Slide 78

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: RIGO E21

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00
-----	---	-----

- assicurazione casalinghe
- riscatto laurea
- ricongiunzione periodi assicurativi
- etc...

- contributi associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a euro 5.000,00)

NB

DEDUCIBILE
INTERO
IMPORTO

Slide 79

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE: RIGO E22

Assegni periodici
corrisposti al coniuge



con esclusione della quota per
mantenimento dei figli

in conseguenza di separazione
legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di divorzio

limite alla deduzione



Deducibile intero importo

NB

Indicazione
codice fiscale del
coniuge



In assenza l'importo non è
deducibile

Slide 80

**CONTRIBUTI PER ADDETTI AI
SERVIZI DOMESTICI E
FAMILIARI: RIGO E23**



Colf, baby sitter,
assistente per anziani...



euro 1.549,37

**EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DI ISTITUZIONI
RELIGIOSE: RIGO E24**



Erogazioni liberali a
favore di istituzioni
religiose



euro 1.032,91



Per ciascuna istituzione

Slide 81

**SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA
DISABILITA' : RIGO E25**

Spese mediche
generiche e di
assistenza specifica



PORTATORI DI DISABILITA'



indipendentemente dalla
percezione dell'indennità di
accompagnamento

limite alla deduzione



**Deducibile intero
importo**

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Slide 82

ALTRI ONERI DEDUCIBILI: RIGO E26

- CODICE 6** ➡ Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (limite massimo euro 3.615,20)
- CODICE 7** ➡ Contributi ONG Paesi in via di sviluppo (max 2% complessivo)
- CODICE 8** ➡ Liberalità in denaro o natura per:
- ONLUS e ass. prom. sociale;
- fondazioni per tutela beni interesse artistico;
- fondazioni per ricerca scientifica;
deducibili nel limite del 10% del reddito comp. - max euro 70.000
- CODICE 9** ➡ Liberalità in denaro per enti universitari, ricerca, istituzioni universitarie, enti di ricerca ed enti parco interamente deducibili
- CODICE 21** ➡ Altri oneri deducibili (spese adozione minori stranieri, somme assoggettate erroneamente a tassazione, etc.)

Slide 83

ALTRI ONERI DEDUCIBILI: RIGO E26

- CODICE 12** ➡ Liberalità a trust o fondi speciali
- CODICE 13** ➡ Contributi pensionati a casse assistenziali

NOVITA'

¹²per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.


Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione;

¹³per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice "6";


Slide 84

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E27




Slide 85

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E28




Slide 86

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E29




Slide 87

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E30



Slide 88

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E31



NB Se il dipendente è iscritto a fondi per cui non rileva la qualifica di dipendente pubblico, compilare il rigo E27

Slide 89

ACQUISTO ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE : RIGO E32

E32	SPESA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione			Spese acquisto/costruzione		Interessi mutui	
		1	2	3	4	5	6	7

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Slide 90

SOMME RESTITUITE: RIGO E33

E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno	Residuo precedente dichiarazione
		1	2
		,00	,00

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione
A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portata in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2016 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2015. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2016.

Slide 91


36-50 o 65% per cento Sez. III-A - B

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)											
	ANNO 2012 (2013-2015 altrimenti)			CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E41										,00	
E42										,00	
E43										,00	
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE											
	N. cat. immobile	Comune	CODICE COMUNE	TU	SEZ. URB. COMUNI CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
E51											
E52											
SEZIONE III C - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE											
	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTORNUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E53											

Slide 92

DETRAZIONE IRPEF 36-50 o 65%

EDIFICI



Slide 93

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50 o 65 %)

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2016 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Slide 94

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50-65 %) - CHI PUO' ?

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablaggio degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Slide 95

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50 o 65 %) - CHI PUO' ?

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

Slide 96

SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - QUANTO SPETTA ?

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016;
- 36 per cento per le spese sostenute:
 - a) dal 2007 al 2011;
 - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Slide 97

SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50 o 65 %)

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice "4" nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro. Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (riga E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Slide 98

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A - B

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2015

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 66%)									
	ANNO	DATA (GG/MM/AAAA)	CODICE FISCALE	Interventi effettuati	Acquisto, oneri o detrazione	Numero rata	IMPORTO SPESE	N. districcio immobile	
E41	2012	2				5	6.000,00	1	
E42	2012	3				5	7.000,00	1	
E43	2015					2	4.000,00	2	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE									
N. ord. immobile	Comune	CODICE COMUNE	10	SEZ. DRE COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERO
E51	1	H 5 0 1	U	A	3 3	3	4	5	2
E52	2	F 2 0 5	U		6 0	6	7	8	1

Slide 99

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-C - MOBILI

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)				
	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2	3	4
				,00

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

- Al contribuente che fruisce della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Slide 100

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-C - MOBILI

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)				
	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		,00		,00

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.



La detrazione "arredo immobili ristrutturati" non è cumulabile con il bonus "per l'arredo degli immobili giovani coppie" (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Slide 101

RIGHI E58 - E59

	MENO DI 3 ANNI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE		NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA
E58 SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE			,00	E59 IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B		,00

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.



La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione è necessario:

- essere una coppia che risulti coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione deve essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016 (tale requisito si intende rispettato dai contribuenti che compiono il trentacinquesimo anno d'età nel corso del 2016 a prescindere dal giorno o dal mese in cui ciò accade);
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l'acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

Slide 102

RIGHI E58 - E59

E58	SPESA ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 3 ANNI		NUMERO RATA	3	SPESA ARREDO IMMOBILE	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA
		1	2						1	2	

L'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti sopra elencati sempreché essi si verifichino nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 7/E del 31 marzo 2016.

Slide 103

RIGHI E58 - E59

E58	SPESA ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 3 ANNI		NUMERO RATA	3	SPESA ARREDO IMMOBILE	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA
		1	2						1	2	

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1.

Slide 104

55/65 per cento

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E01	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATTAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								,00

Slide 105

DETRAZIONE 55% o 65%- TIPOLOGIE

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2016 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2016 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Slide 106

DETRAZIONE 55% o 65% - CHI PUO'

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Slide 107

DETRAZIONE 55% o 65% - PAGAMENTO E LIMITI

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Slide 108

DETRAZIONE 55% o 65% - DOCUMENTI

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

109

DETRAZIONE 55% o 65% - DOCUMENTI

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".




Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).


Slide 110

DETRAZIONE 55-65% - immobili interessati




Slide 111

DETRAZIONE 55-65% - interventi agevolabili DAL 6/6/2013 a tutto il 2016



Slide 112

DETRAZIONE 55-65% - interventi agevolabili DAL 1/1/2015 a tutto il 2016



Slide 113


RIGO E71 - CANONI DI LOCAZIONE ABITAZ. PRINC.

COL. 1		FINO € 15.493,71	FINO € 30.987,41	OLTRE € 30.987,41
1.	LOCAZIONE "ORDINARIA" ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 300,00	€ 150,00	/
2.	LOCAZIONE "CONVENZIONALE" AB. PRINCIPALE	€ 495,80	€ 247,90	/
3.	LOCAZIONE "EX BAMBOCCIONI"	€ 991,60	/	/
4.	LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI	€ 900,00	€ 450,00	/

COL. 2	COL. 3	PERCENTUALE DI DETRAZIONE SPETTANTE
NUMERO DI GIORNI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE		

Slide 114

RIGO E72 - CANONI DI LOCAZIONE



E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	N. DI GIORNI 1	PERCENTUALE 2

Slide 115

ONERI DETRAIBILI : RIGO E82

E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	
		,00

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Slide 116

RIGHI E81 ed E83

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTRE		
(Barra la casella)		
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	

SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA

Detrazione spettante al non vedente pari forfettariamente a euro 516,46

ALTRE DETRAZIONI

E83 ALTRE DETRAZIONI		CODICE		
		1	2	
				,00

Detrazioni per cui non è previsto un rigo specifico

codice 1

codice 2

Borsa di studio assegnata dalla Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano

Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova.

Slide 117

Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- SI - spese relative ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto trattamenti di natura sanitaria. Occorre la prescrizione medica, che dimostri il necessario collegamento tra la prestazione resa e la cura di una patologia.
- NO - spese per trattamenti di haloterapia o grotte di sale, non ancora inquadrati dal ministero della Salute tra le procedure sanitarie.
- NO - Spese per pedagista - A differenza dell'educatore professionale, il pedagista non può essere considerato una professione sanitaria. Egli, infatti, opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali). Pertanto, le spese sostenute per le sue prestazioni non sono detraibili.
- STATUS DI SORDO - La norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo, in quanto tale destinatario delle agevolazioni fiscali, è la legge 381/1970. Infatti, la legge 68/1999 (che era stata richiamata per i vantaggi riservati all'acquisto di veicoli) ha la diversa finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui sono compresi anche coloro che sono affetti da sordità in base alla definizione della legge 381/1970.
- PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE - Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell'abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi (comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir). Pertanto, per determinare l'importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso. Inoltre, in relazione alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16-bis del Tuir), il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all'abitazione.

Slide 118

Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- La SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria e consente, pertanto, l'accesso al BONUS ARREDI, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono, infatti, riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001), mentre, negli altri casi, bisogna valutare in concreto se l'intervento sugli impianti tecnologici risponde al criterio dell'innovazione, risultando tendenzialmente riconducibile alla manutenzione straordinaria (paragrafo 5.1 della circolare 11/2014).
- Spese per sostituzione sanitari - Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, della vasca con altra vasca con sportello apribile o con BOX DOCCIA non sono agevolabili ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, in quanto si tratta di interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA. Né l'agevolazione può essere riconosciuta come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto non presenta le caratteristiche tecniche previste dalle norme di riferimento (legge 13/1989 e Dm 236/1989). La sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, potrà comunque considerarsi agevolabile qualora l'intervento sia integrato o correlato ad altri maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta.
- CONDOMINIO MINIMO E BONUS DEL 50 E 65% - Non è necessaria la richiesta di richiesta del codice fiscale da parte di un condominio minimo, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste italiane Spa dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento. In tale caso, per beneficiare della quota di detrazione spettante, è possibile inserire in dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condominio che ha effettuato il relativo bonifico. In sede di controllo, poi, occorrerà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. In sede di assistenza fiscale, inoltre, va prodotta, tra l'altro, una autocertificazione per attestare la natura dei lavori effettuati e indicare i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Sono pertanto superate, le indicazioni fornite con la circolare 11/2014 e con la risoluzione 74/2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti.
- Manutenzione, protezione o restauro delle COSE VINCOLATE - È confermata la CUMULABILITÀ della detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico (articolo 15, comma 1, lettera g, del Tuir) con quella per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir). In tale ipotesi, l'agevolazione per gli immobili oggetto di vincolo è ridotta nella misura del 50 per cento.

Slide 119

Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE
- Deducibilità costo d'acquisto - In riferimento alla deduzione del 20% prevista per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro (articolo 21 del DL 133/2014), viene precisato che tale limite costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che al contribuente. Pertanto, in caso di acquisto di più immobili destinati alla locazione, la deduzione va calcolata pro-quota per ciascuna di esse.
- Deducibilità interessi passivi - In merito alla deducibilità del 20% anche degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, viene specificato che, pur non essendo indicati limiti di spesa né dalla norma primaria né dal decreto attuativo, l'agevolazione va comunque correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene. Pertanto, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un mutuo non superiore a 300mila euro.
- In base al principio per cui l'onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa, occorre far riferimento alle quietanze di pagamento degli interessi passivi. La deduzione degli interessi passivi, in mancanza di disposizione contraria (per la deduzione del costo di acquisto è espressamente disposto un periodo temporale di otto anni), può essere fruita per l'intera durata del mutuo.
- Durata canone di locazione - Il requisito della durata contrattuale di almeno otto anni e a carattere continuativo si considera rispettato anche in caso di locazione a canone concordato, la cui durata è stabilita in anni sei più due, che consente la proroga di diritto alla prima scadenza, se le parti non concordano sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di motivata disdetta da parte del locatore.
- Si decadrà invece dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore o se il contratto è risolto su richiesta del conduttore e l'immobile non viene locato per più di un anno.

Slide 120

Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- **CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO** - Ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le imposte pagate all'estero, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell'adempimento è previsto; in caso contrario, il contribuente potrà attestare tale circostanza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In ogni caso, deve conservare la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.
- **EROGAZIONI LIBERALI E SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA** - I contributi volontari finalizzati all'innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche) rientrano tra le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, detraibili senza limite di importo (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir). Invece, le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lettera i-octies del Tuir (ad esempio, il servizio di mensa scolastica), rientrano tra le spese "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado". Per queste ultime è previsto, a partire dal 1° gennaio 2015, uno sconto di imposta del 19%, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir).